



ASCOLI RETI GAS SRL

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

PER GLI INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE

DI CUI ALL'ART. 45 DEL d.l.GS 36/2023 E S.M.I

(Approvato con determinazione dell'Amministratore Unico del 3.04.2025)

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art.45 del D.Lgs n. 36/2023 denominato “codice degli appalti pubblici” (di seguito codice) così come modificato dal D.Lgs n. 209 del 31.12.2024, disciplina le modalità di quantificazione e ripartizione di incentivi alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti della soc. Ascoli reti gas srl .
2. La finalità dell'art. 45 del codice è quella di stimolare, attraverso l'erogazione di incentivi economici, l'incremento delle professionalità interne alla società ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni, favorendo così il raggiungimento di obiettivi di risultato di cui all'art. 1 del codice; in tal senso, con un'ottica premiale per il personale interno coinvolto in tali procedure, il presente Regolamento mira ad incentivare l'efficienza nel perseguimento della realizzazione degli obiettivi del contratto e della loro esecuzione a regola d'arte.

Art. 2 - Costituzione del fondo

1. Sono accantonate risorse da destinarsi alla costituzione del fondo per gli incentivi alle attività tecniche per un ammontare pari ad una percentuale, sino al massimo del 2 % dell'importo per:
 - a. di lavori, servizi e forniture posti a base della procedura di affidamento;
 - b. Progettazione, direzione lavori, ed altre funzioni tecniche eseguite per conto di altri Enti che affidano l'opera ad Ascoli Reti gas pagando anche il compenso per tali prestazioni tecniche, sull'importo Iva esclusa e senza considerare eventuali

ribassi nell'aggiudicazione – comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico della Società.

2. Le risorse per le attività tecniche incentivabili sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento o dell'opera;

Art.3 - Ambito di applicazione e destinatari

1. La disciplina degli incentivi prevista dall'art. 45 del Codice ed attuata dal presente regolamento si applica, in via generale, alle procedure di affidamento relative ai lavori/opere; si applica altresì alle procedure di servizi e forniture ma solo nel caso in cui sia nominato un direttore dell'esecuzione diverso dal Responsabile Unico del Progetto.
2. Le attività incentivabili sono quelle indicate nell'allegato I.10 al Codice; nella specie possono essere destinatari di incentivi i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - a. Responsabile Unico del Progetto (RUP)
 - b. Collaborazione all'attività del RUP, quali addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
 - c. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - d. Redazione del progetto esecutivo
 - e. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - f. Verifica e validazione del progetto;
 - g. Predisposizione dei documenti di gara;
 - h. Direzione dei lavori ed ufficio direzione lavori;
 - i. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - j. Collaudo.
3. Per le procedure avviate dopo il 1.01.2025 l'incentivo viene riconosciuto anche alle funzioni dirigenziali.

Art. 4 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione di cui al presente regolamento:
 - a) lavori di importo inferiore a 10.000,00
 - b) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00
 - c) i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del D.lgs n. 36/2023, ai sensi dell'art. 56 del Codice.

Art. 5 Gruppo di Lavoro

1. Il dirigente competente individua la struttura tecnica o gruppo di lavoro che può essere destinatario dell'incentivo, tenendo conto dell'organizzazione dell'ente e delle singole attività svolte dai dipendenti.

- Il dirigente competente, con atto motivato, può modificare o revocare gli incarichi previamente conferiti.

Art. 6 – Limiti dell'incentivo

- L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, non può superare il trattamento economico complessivo lordo percepito dallo stesso dipendente.

Art. 7 – Ripartizione del fondo

- Le risorse che confluiscono nel fondo per gli incentivi tecnici ai sensi del precedente art. 2 sono destinate per 80% ad essere ripartite, con le modalità ed i criteri indicati nel presente regolamento, tra i soggetti che svolgono le attività elencate all'art. 3 del regolamento, facenti parte del gruppo di lavoro individuato.
- Il 20 % delle risorse che confluiscono nel fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, a titolo esemplificativo possono essere impiegati per:
 - Incentivare il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici;
 - L'implementazione delle banche dati;
 - L'efficientamento informatico;
 - Formazione per incrementare competenze digitali;
 - Copertura assicurativa del personale

CAPO II

INCENTIVI PER I LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

- A valere sugli stanziamenti indicati all'art. 2 del regolamento sono destinate, per ciascuna opera o lavoro, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base della procedura di affidamento, graduata a scaglioni in ragione dell'importo totale come di seguito indicato:
 - Contratti di lavoro superiori a 10.000,00 ed inferiori ad euro 1.000.000: 2 %
 - Contratti di lavoro superiori ad 1.000.000,00 e fino a 2.000.000,00: 1,8%
 - Contratti di lavoro superiori a 2.000.000,00: 1,5%

Art. 9 – Varianti in corso d'opera

- Le varianti conformi all'art. 102 c.1 lett c) del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura.

Art. 10 – Cofficiente di ripartizione dell'incentivo

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti tra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

1 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	
a Responsabile unico del progetto	20%
b Collaborazione all'attività del RUP, quali addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento	10%
c Redazione del progetto di fattibilità	5%
d Redazione del progetto esecutivo	22%
e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	3%
f verifica e validazione progetto	3%
2 ESECUZIONE LAVORI	
g Predisposizione documenti di gara	5%
h Direzione Lavori ed ufficio direzione lavori	25%
i Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	5%
j Collaudo	2%
TOTALE	100%

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato dalla corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati nel gruppo di lavoro.

CAPO III

INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE

ART. 11 Graduazione della misura incentivante

- A valere sugli stanziamenti indicati nell'art. 2 c.1. del regolamento sono destinate per ciascun servizio o fornitura, ove sia nominato un RUP ed un'eventuale Direttore dell'Esecuzione diverso dal RUP, ai sensi dell'art. 32 dell'allegato II.14 del Codice, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base della procedura di affidamento, gradata a scaglioni in ragione del costo totale, come di seguito indicato:

- a. Contratti di servizio/forniture di importo superiore ad euro 5.000,00 e fino a 140.000,00: 2 %;
- b. Contratti di servizio/forniture di importo superiore ad euro 140.000,00 e fino a 500.000,00: 1,8 %;
- c. Contratti di servizio/forniture di importo superiore ad euro 500.000,00: 1,5 %;

ART. 12 Coefficiente di ripartizione dell'incentivo

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

a	Responsabile unico del progetto	25%
b	Collaborazione all'attività del RUP, quali addetti alla gestione tecnico amministrativa	20%
c	Redazione del progetto (livello unico)	20%
d	predisposizione atti e documenti per l'affidamento (modulistica, richiesta di offerta, capitolato, ecc)	30%
e	verifica conformità e liquidazione	5%
	totale	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato dalla corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati nel gruppo di lavoro.

CAPO IV

NORME COMUNI

Art. 13 Assegnazione singole o articolate

- 1 Qualora un'attività sia svolta da più figure, compete alla figura principale, responsabile di tale attività, così come individuata nel gruppo di lavoro, attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
- 2 In assenza di collaboratori od altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al soggetto o soggetti che, all'interno del gruppo di lavoro, è stato individuato quale responsabile dell'attività.

Art. 14 – Assegnazioni coincidenti in più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 15 – Riduzioni dell'incentivo in caso di incrementi di costi o dei tempi di esecuzione

- 1 Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 120 c. 1 del Codice, incentivo riferito alla direzione lavori, al Rup, ed ai collaboratori è ridotto come nella tabella allegata;
- 2 Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto, depurato del ribasso offerto, e l'aumento del costo non sia conseguenza di varianti di cui all'art. 120 c.1 del codice, gli incentivi sono decurtati come nella tabella allegata;
- 3 Qualora, in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, si verifichino ritardi, danni a cose o a persone, problematiche relative alla modalità di consegna od all'esecuzione di servizi o, un aumento dei costi inizialmente previsti, l'incentivo riferito all'esecuzione, al RUP e loro collaboratori, ritenuti responsabili delle singole attività collegate all'esecuzione, è ridotto di una quota come determinata nella sottostante tabella:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 16 Valutazione del raggiungimento degli obiettivi ai fini dell'erogazione dell'incentivo

1. Il dirigente competente verifica, ai fini dell'accertamento positivo delle prestazioni, le seguenti informazioni:
 - rispetto dei tempi richiesti;
 - completezza e conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - competenza e professionalità dimostrate;
 - propensione alla risoluzione dei problemi;

Art. 17 Liquidazione dell'incentivo

1. La ripartizione del compenso è effettuata a cura del dirigente competente, tenuto conto delle informazioni rese dal RUP nonché da apposite rendicontazioni dell'opera, lavoro, servizio o fornitura;
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente dopo:
 - a) - l'approvazione del progetto/affidamento per le percentuali di incentivo che attengono a 1) programmazione e progetto di cui all'art. 10, riferito a lavori;
 - b) - il termine dei lavori per le percentuali di incentivo che attengono a 2) esecuzione lavori;
 - c) esecuzione della fornitura/servizio se conformi.
3. Le liquidazioni degli incentivi così come calcolati dal dirigente per i componenti del gruppo di lavoro saranno liquidate semestralmente con apposita determina dello stesso, che sarà portata all'attenzione del Presidente/Amministratore Unico.

Art. 18 disciplina finale e transitoria

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.
5. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni, fatta salva comunque l'autonomia regolamentare della società.
6. Ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del Codice, come modificato dal D.Lgs 209/2024, le disposizioni del presente regolamento destinate o riferite ai "dipendenti" devono intendersi riferite a tutto il personale della società, considerando anche il personale con qualifica dirigenziale tra i beneficiari degli incentivi.